



fondazione luigi micheletti

# La Guardia Nazionale Repubblicana e gli apparati militari della RSI

Convegno di Studi



Venerdì 23 marzo 2007

Brescia, Palazzo della Loggia - Salone Vanvitelliano

Con il patrocinio del  
COMUNE DI BRESCIA

Con il contributo della  
FONDAZIONE CARIPILO



## Ore 9.00

Apertura lavori Paolo Corsini Sindaco di Brescia  
Sandro Fontana Presidente Fondazione Luigi Micheletti

Relazioni Daniele Mor - Fabio Ghidini  
I "Notiziari della GNR": digitalizzazione e informatizzazione

Gian Luigi Gatti  
La Milizia fascista dalla marcia su Roma a Salò

Mimmo Franzinelli  
La Guardia Nazionale Repubblicana

Riccardo Caporale  
Le SS italiane

## Dibattito

## Ore 15.00

Relazioni Alessandro Massignani  
La Decima Mas

Dianella Gagliani  
Le Brigate Nere

Massimiliano Griner  
La Banda Muti e la Banda Koch

Marino Viganò  
Estate 1944: le divisioni dell'esercito di Salò

Leonardo Malatesta  
La storiografia militare sulla RSI

## Dibattito

## Conclusioni

# LA PENA DI MORTE ai disertori e ai renitenti

In data 18 febbraio 1944 - XXII il Duce della Repubblica Sociale Italiana, Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri ha diramato il seguente decreto:

Art. 1. - I militari di leva arruolati e i militari in congedo che durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo non si presenteranno alle armi nei tre giorni successivi a quello prefisso saranno considerati disertori di fronte al nemico ai sensi dell'articolo 144 del codice penale militare di guerra e puniti con la morte mediante fucilazione al petto.

Art. 2. - La stessa pena verrà applicata nei riguardi dei militari delle classi 1923, 1924 e 1925 che non hanno risposto alle recenti chiamate o che dopo aver risposto si sono allontanati arbitrariamente dai reparti.

Art. 3. - I militari di cui agli articoli precedenti andranno tutti esenti dalla pena e non saranno sottoposti a procedimento penale se regolarizzeranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data del presente decreto.

Art. 4. - La stessa pena verrà applicata ai militari che essendo in servizio alle armi si allontaneranno senza autorizzazione dal reparto restando assenti per oltre 3 giorni nonchè ai militari che essendo in servizio senza giustificato motivo nei 5 giorni successivi a quello prefisso, non si presenteranno legittimamente assenti non si presenteranno

Art. 5. - La pena di morte per i reati di cui agli articoli precedenti deve essere se possibile eseguita nel luogo stesso della cattura del disertore o nella località di sua abituale dimora.

Art. 6. - La competenza a riconoscere i reati di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto spetta ai Tribunali militari.

Art. 7. - E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.



FONDAZIONE CARIPLO

*Per informazioni:*

**FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI**

Via Cairoli 9 – 25122 Brescia

Tel. 030 48 578 – Fax 030 45 203

[micheletti@fondazionemicheletti.it](mailto:micheletti@fondazionemicheletti.it)

<http://www.fondazionemicheletti.it>